



CITTA' DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

C.A.P. 80014

Determina n. 1425 del 04/11/2021

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE DI CUI AL DECRETO SINDACALE N. 175 DEL 18/10/2021 (AVV.RAFFAELE CHIANESE) - SMART CIG Z8933A88AB

Proposta n. DET-164-2021

ESERCIZIO FINANZIARIO 2021

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

DIRIGENTE RESPONSABILE DOTT. EUTERPIO ANDREA

SERVIZIO AVVOCATURA - CONTENZIOSO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto l'art. 107 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, che disciplina le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto il Decreto del Sindaco n. 151 del 07/09/2021, con cui lo scrivente è stato nominato Dirigente del Settore Affari istituzionali;

Vista la legge n. 241 del 07/08/1990;

Visto il T.U.E.L. D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 28/06/21, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 170 del D.lgs. n. 267/00 il DUP (Documento Unico di Programmazione) Annualità 2021-2023;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 66 del 28/06/21, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 174 del D.lgs. n. 267/00 e art. 10 comma 15 del D.lgs n. 118/11 il Bilancio di Previsione triennale 2021-2023;

Premesso che:

- veniva notificato al protocollo generale dell'Ente al n. 70554/2018 atto di citazione da “La Libellula Società Cooperativa Sociale in persona del l.r.p.t” c/ il Comune di Giugliano+1, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord, con richiesta di condanna dei convenuti, nelle rispettive qualità e limiti di competenza, in solido o separatamente, al pagamento in favore della società attrice della somma complessiva di euro 334.320,00 oltre IVA, a titolo di rimborso delle rette mensili per il ricovero della minore P.P. per il periodo dal 05/08/2010 al 21/03/2018;
- nel giudizio di che trattasi, la difesa dell'Ente è stata affidata all'Avv. Raffaele Chianese, giusto decreto sindacale di incarico n.239 del 11/10/2018, essendo al medesimo professionista già stato conferito, per la stessa questione tra i medesimi soggetti, precedente incarico di opposizione a decreto ingiuntivo n.486/11, in seguito al quale il Tribunale di Napoli, sez stralcio, ha pronunciato la sentenza n.14148/2014 dichiarando che *“il soggetto tenuto alla contribuzione de qua non è il Comune di Giugliano bensì il diverso Comune di Castelvoturno”*;
- il nuovo giudizio di cui all'oggetto incardinato da “La Libellula Società Cooperativa Sociale in persona del l.r.p.t” c/ il Comune di Giugliano+1, dinanzi al Tribunale di Napoli Nord ed iscritto al n.R.G.n.9037/2018, è stato definito con sentenza n.2808/2021, rif.int.prot.n.103466 del 11/10/2021, con la quale il Giudice presso il Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Monica Marrazzo, II Sezione Civile, ha rigettato la domanda proposta da La Libellula Società Cooperativa Sociale in persona del l.r.p.t nei confronti del Comune di Castelvoturno e ha accolto la domanda nei confronti del solo Comune di Giugliano, per l'effetto condannandolo al pagamento in favore di La Libellula società cooperativa sociale della somma di € 272.640,00 oltre IVA, nonché al rimborso delle spese di lite che liquidava in euro 1.250,00 per esborsi, euro 8.030,00 per compenso oltre accessori di legge;
- il legale dell'Ente, Avv. Raffaele Chianese, nel trasmettere all'Ente la sentenza n.2808/2021 emessa dal Tribunale di Napoli Nord in favore di La Libellula Società Cooperativa Sociale in persona del l.r.p.t, unitamente agli atti del fascicolo di ufficio, rif.int.prot.n.103466 del 11/10/2021, ha evidenziato profili di censura della pronuncia *de qua*, nei termini che seguono: *“La domanda originariamente formulata nei confronti del Comune di Giugliano e del Comune di Castelvoturno, ammontava ad Euro 334.320,00, oltre iva*
A seguito dell'eccezione di precedente giudicato sollevata da questa difesa, la Libellula ha ridotto la domanda nei confronti del Comune di Giugliano ad Euro 272.640,00 oltre iva ed il Giudice ha correttamente preso atto di tal limitazione. Ha però purtroppo accolto la domanda nei soli confronti del Comune di Giugliano, rigettando la tesi di questa difesa secondo cui l'onere economico doveva invece

ricadere esclusivamente a carico del Comune di Castelvolturmo, dove risiedeva "effettivamente" il nucleo familiare della minore al momento del ricovero.

Il Tribunale si è invece orientato nel senso di privilegiare la sola residenza "formale" del nucleo familiare della minore, sebbene esistesse un precedente giudicato tra le parti (ovviamente riferito ad un diverso periodo temporale) che privilegiava appunto la tesi della residenza "effettiva", in linea anche con una giurisprudenza di legittimità.

Rebus sic stantibus, nel ritenere sussistenti profili di censura della decisione del Tribunale di Napoli Nord (proprio in linea con la precedente sentenza del Tribunale di Napoli), si ritiene utile per il Comune proporre appello immediato, onde richiedere la riforma della decisione e l'eventuale sospensione della provvisoria esecutività della decisione”;

- con successiva nota prot.n.105297 del 15/10/2021, l'Avv. Chianese Raffaele ha comunicato la notifica al suo domicilio il 12/10/2021 della sentenza di che trattasi per il decorso del termine breve di impugnazione chiedendo all'Ente di assumere con la massima sollecitudine le successive determinazioni di competenza per evitare il passaggio in giudicato della sentenza;

- con nota prot.n.106778 del 19/10/2021 l'Avv Chianese ha demandato all'Ente le determinazioni sulla proposizione della istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n.2808/21, indicando nella nota prot.n.109391 del 26/10/2021 le argomentazioni da porre a sostegno della istanza *de qua*, poi condivise dal Dirigente del Servizio Avvocatura con nota prot.n.110200 del 27/10/2021, con la quale si invitava il legale a proporre la relativa istanza *ex art.283 c.p.c.*

Rilevato che, in linea con le indicazioni dell'Avv.Chianese Raffaele, è emerso l'interesse dell'Ente ad esperire gravame, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado *ex art.283 c.p.c.*, avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n.2808/2021 rif.int.prot.n.103446 del 11/10/2021– - Giudizio “La Libellula Società Cooperativa Sociale in persona del l.r.p.t “ c/ Comune di Giugliano in Campania +Comune di Castelvolturmo R.G.n. 9037/2018;

Rilevato, altresì, che sussistono ragioni di utilità/opportunità per estendere l'incarico di difesa dell'amministrazione in continuità all'Avv.Raffaele Chianese, atteso che è conoscitore dei fatti di causa e ha già ottenuto esito favorevole in precedente incarico, afferente la medesima questione, tra i medesimi Soggetti, di opposizione a decreto ingiuntivo n.486/11, in seguito al quale il Tribunale di Napoli, sez stralcio, pronunciava la sentenza n.14148/2014 dichiarando che “*il soggetto tenuto alla contribuzione de qua non è il Comune di Giugliano bensì il diverso Comune di Castelvolturmo*”;;

Ritenuto, pertanto, di dover esperire gravame, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado *ex art.283 c.p.c.*, avverso la sentenza n.2808/2021 pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord a definizione del giudizio RG n.9037/2018;

Viste e richiamate

•le Linee Guida Anac n.12 – Affidamento dei servizi legali – approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.907 del 24.10.2018;

Visti in particolare

•l'art.17 del D. Lgs.18/04/2016 n.50 che esclude dall'applicazione delle disposizioni del Nuovo Codice degli Appalti i servizi legali aventi ad oggetto tra l'altro “*la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato*”;

•l'art.4 del medesimo decreto, ai sensi del quale l'affidamento del servizio in questione deve avvenire “*nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità...*”

•l'art.36, comma 1 e 2, lettera a) del medesimo decreto in tema di affidamento diretto di servizi di importo inferiore alla soglia dei 40.000,00.

Dato atto che:

•è stato istituito l'Elenco comunale cui fare riferimento per l'individuazione degli avvocati da incaricare nelle singole vertenze;

•in particolare, in conformità alle indicazioni dell'Anac di cui alle già menzionate Linee Guida n.12/2018, è stato altresì pubblicato sul sito internet del Comune uno specifico avviso finalizzato a sollecitare manifestazioni di interesse per l'iscrizione nell'elenco, senza limitazioni né temporali, né quantitative;

Visto il Decreto sindacale n. 175 del 18/10/2021, con cui il Sindaco ha disposto - per le ragioni espresse nella parte narrativa - di proporre gravame avverso la sentenza Tribunale ordinario di Napoli Nord n.2808/2021 rif.int.prot.n.103466 del 11/10/2021- Giudizio "La Libellula Società Cooperativa Sociale in persona del l.r.p.t" c/ Comune di Giugliano in Campania +Comune di Castelvolturmo R.G.n. 9037/2018, demandando al Dirigente AA.II. gli adempimenti e le attività consequenziali al presente atto;

Preso Atto della nota pec del 19/10/2021 Prot. Folium n. 106778 (**All. 1**) con la quale l'Avv.Chianese Raffaele ha confermato la disponibilità ad accettare per l'incarico in oggetto il compenso di **Euro 1.500,00**, oltre spese generali al 15%, IVA e Cpa, oltre spese vive per euro 1.821,00 per CU iscrizione a ruolo appello - € 27,00 marca da bollo iscrizione a ruolo appello - € 3,83 per spese bancarie acquisto CU;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 (par. 5.2 lett. g) nel quale si dispone che "gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa";

Richiamate

•le indicazioni, fornite dall'ANAC nella sezione FAQ, punto 6.6, in materia di pubblicazione degli incarichi di patrocinio legale ai sensi dell'art.15 del D. Lgs.33 del 14/3/2013;

Visti gli artt. 183 e 184 del D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

1. di conferire per i motivi sopra esposti - alle condizioni economiche indicate nell'offerta assunta con pec del 19/10/2021 Prot. Folium n. 106778 (**All. sub 1**) - all'**Avv.Chianese Raffaele** incarico legale per la proposizione di impugnazione, con contestuale istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado *ex art.283 c.p.c.*, avverso la sentenza Tribunale ordinario di Napoli Nord n.2808/2021 rif.int.prot.n.103466 del 11/10/2021 -- Giudizio "La Libellula Società Cooperativa Sociale in persona del l.r.p.t" c/ Comune di Giugliano in Campania +Comune di Castelvolturmo R.G.n. 9037/2018;
2. di approvare il disciplinare di incarico con il quale si definiscono le condizioni e modalità per lo svolgimento dell'incarico affidato, provvedendo alla contestuale sottoscrizione con il legale affidatario;
3. di assumere impegno di spesa complessivo di **€ 4.040,51, compreso Spese generali (15%), Cpa (4%) e IVA (22%) e spese vive come sopra dettagliate**, al Capitolo 10302601 - Missione 01 Programma 11 Titolo 1 del Bilancio Pluriennale 2021-2023;
4. di dare atto che il numero di **SMART CIG è Z8933A88AB**
5. di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147 bis, comma 1, del decreto lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, rispetto al quale è reso parere favorevole unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

6. di dare atto che le liquidazioni connesse al presente atto avverranno con successive determinate del Responsabile del Settore;

Il Dirigente Affari Istituzionali
dott. Andrea Euterpio

La presente determinazione

- Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi per quindici giorni consecutivi.
- Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. n° 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.

Il sottoscritto Dott. Andrea Euterpio, Dirigente del Settore Affari Istituzionali presso il Comune di Giugliano in Campania, sotto la propria responsabilità, in relazione all'art. 6 bis della Legge 07.08.1990 n.241, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 Novembre 2012 n.190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000 n.445 , DICHIARA che in relazione al presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interessi rispetto alle quali è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Andrea Euterpio

Attestazione ai sensi dell'art 183 comma 7 del D Lgs n 267 00 Denominazione: Incarico legale. Importo della spesa euro 4.040,51. Impegno Contabile 1477/2021 Missione 01 Programma 11 Titolo 1 Capitolo 10302601, Bilancio 2021/2023. Si assicura al riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull'equilibrio finanziario della gestione dando atto altresì che dalla data odierna il suddetto provvedimento è esecutivo a norma dell'art 183 comma 7 D Lgs 267 00

Li, Data 04/11/2021

IL DIRIGENTE del SETTORE FINANZIARIO

Dott. Andrea Euterpio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Giugliano.